



COMUNE DI
BICCARI

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2010

COMUNE DI
BICCARI
PROVINCIA DI FOGGIA
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

REGOLAMENTO COMUNALE
di POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Competenze
- ARTICOLO 3 – Responsabilità
- ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

- ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri
- ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- ARTICOLO 12 - Modalità di trasporto e percorso
- ARTICOLO 13 - Trasporti Funebri
- ARTICOLO 14 - Orario dei trasporti
- ARTICOLO 15 - Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 16 - Riti religiosi
- ARTICOLO 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- ARTICOLO 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

ARTICOLO 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

ARTICOLO 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

ARTICOLO 22 - Trasporto di ceneri e resti

ARTICOLO 23 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre –
Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 24 - Elenco cimiteri

ARTICOLO 25 - Disposizioni generali – Vigilanza

ARTICOLO 26 - Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 28 - Disposizioni generali

ARTICOLO 29 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30 - Inumazione

ARTICOLO 31 - Cippo

ARTICOLO 32 - Tumulazione

ARTICOLO 33 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 36 - Esumazione straordinaria

ARTICOLO 37 - Estumulazioni

ARTICOLO 38 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 39 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 40 - Oggetti da recuperare

ARTICOLO 41 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 42 - Crematorio

ARTICOLO 43 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione. Dispersione delle ceneri e affidamento

ARTICOLO 44 - Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45 - Orario

ARTICOLO 46 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 47 - Divieti speciali

ARTICOLO 48 - Riti funebri

ARTICOLO 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ARTICOLO 50 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 51 -Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 - Sepolture private

ARTICOLO 53 - Durata delle concessioni

ARTICOLO 54 - Modalità di concessione

ARTICOLO 55 - Uso delle sepolture private

ARTICOLO 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

ARTICOLO 57 - Costruzione dell'opera – termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 58 - Divisione, Subentri

ARTICOLO 59 - Rinuncia a concessione sepoltura individuale

ARTICOLO 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62 - Revoca

ARTICOLO 63 - Decadenza

ARTICOLO 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 65 - Estinzione

TITOLO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 66 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

ARTICOLO 67 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento

ARTICOLO 68 - Modifica agli impianti

ARTICOLO 69 - Doveri dell'utente

ARTICOLO 70 - Causa di forza maggiore

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71 – Servizi in ambito necroscopico e cimiteriale - Registro di categoria - Accesso al cimitero

ARTICOLO 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione *di sepolture private*

ARTICOLO 73 - Responsabilità – Deposito cauzionale

ARTICOLO 74 - Recinzione aree – Materiali di scavo

ARTICOLO 75 - Introduzione e deposito di materiali

ARTICOLO 76 - Orario di lavoro

ARTICOLO 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

ARTICOLO 78 - Vigilanza

ARTICOLO 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 80 - Funzioni – Autorizzazioni

ARTICOLO 81 - Divieti - Vigilanza

TITOL O VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO 82 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ARTICOLO 83 - Mappa

ARTICOLO 84 - Annotazioni in mappa

ARTICOLO 85 - Registro delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 86 - Schedario dei defunti

ARTICOLO 87 - Scadenzario delle concessioni

ARTICOLO 88 - Strutture per il commiato

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 90 - Cautele

ARTICOLO 91 - Responsabile del servizio – Uffici comunali

ARTICOLO 92 - Concessioni pregresse

ARTICOLO 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

ARTICOLO 94 - Rinvio

ARTICOLO 95 - Sanzioni

ARTICOLO 96 - Entrata in vigore

COMUNE DI
BICCARI
PROVINCIA DI FOGGIA
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

REGOLAMENTO COMUNALE
di POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n.285, della legge 30/03/2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e della legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- 2) La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.
- 3) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell'impresa, intesa quale agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, nell'ambito dell'attività funebre definita all'articolo 12.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, ovvero suo delegato.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Le funzioni e la organizzazione sono stabilite in conformità alla disciplina relativa al tipo di gestione individuata, ovvero dal Capitolato Speciale e/o di Oneri in caso di concessione.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- 4) L'autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti, sempre se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente struttura dell'A.S.L., sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1, fatta salva l'azione di rivalsa per le spese sostenute;
 - d) L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne dispone;
 - e) La deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) La dispersione delle ceneri in cinerario comune all'interno del cimitero;
- g) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
- 4) Il Comune, con la deliberazione di cui al comma precedente, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/02/64, n. 185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è effettuata dagli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, i quali verificano l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto e ne attestano l'esecuzione.
- 2) Inoltre, gli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigilano e controllano l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 - 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
 - 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 - 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
 - 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 - 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 - 8) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 10 della legge regionale n. 34/2008.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune può fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla base di apposita relazione del Servizio Sociale Professionale del Comune o, in mancanza, da altro Servizio competente, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene

collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

ARTICOLO 12 ***Trasporti Funebri - Diritti***

- 1) Il servizio di trasporto funebre è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.
- 2) Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, ai luoghi di culto, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
- 3) Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi:
 - a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
 - b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro;
 - c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
 - d) il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.
- 4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante "*norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*", e dalle norme contenute nel presente regolamento.
- 5) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 6 grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.
- 6) I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 20 del DPR 285/1990, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
- 7) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
- 8) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 9) Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
- 10) Il Comune di Biccari provvede a garantire il trasporto funebre ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera b), e 19, comma 1 del D.P.R. n. 285/1990, nonché della legge Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008.
- 11) Il Comune di Biccari, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

- 12) I trasporti funebri, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, **sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta comunale.**
- 13) Tale diritto è dovuto al Comune anche per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate.
- 14) Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nel Cimitero comunale.
- 15) Il diritto fisso non è dovuto, inoltre, per il trasporto di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili. Le spese per il servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, delle salme di coloro che si trovino in stato di totale indigenza, accertato dai servizi sociali comunali, sono a carico del Comune. Nei casi di cui innanzi, il trasporto è eseguito da imprese autorizzate individuate di volta in volta dal Responsabile comunale, secondo il metodo della rotazione.
- 16) Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
- 17) I diritti fissi vanno versati nelle casse comunali prima del trasporto.
- 18) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 10 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 13

Modalità di trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima; b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro; c) il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze o dove si svolgono le esequie, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o all'uno o all'altro di questi luoghi, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6) L'incaricato del trasporto di cadavere, resti mortali e ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.
- 7) Per il trasporto di salma: il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il S.S.N., intervenuto in caso di decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso che il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica de qua è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia (art. 10 L.R. 34/2008).
- 8) All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al

trasporto, che ne attestano l'esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.

- 9) Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'art. 32 del d.p.r. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
- 5) Il personale dell'impresa autorizzata è tenuto a provvedere:
 - alla guida dei mezzi;
 - alla composizione della salma nella bara;
 - alla chiusura del feretro;
 - al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dall'abitazione o deposito di osservazione od ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero;
 - al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base – catafalco, tavolino portafirme e quant'altro – ove richiesto;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- all'arredo della camera mortuaria;
 - alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
 - ad altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
- 6) L'impresa deve assicurare il servizio con personale di età superiore ai 18 anni ed in possesso di idoneità lavorativa di operatore necroforo. Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. E' fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti. Il personale dev'essere dotato, a spese dell'impresa, di una divisa adatta e decorosa e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.
 - 7) L'impresa è responsabile, verso il Comune di Biccari, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.
 - 8) La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio di trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.
 - 9) Allo stesso modo e con i medesimi effetti, è fatto divieto corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino affari.
 - 10) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 16

Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di salma e/o cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visita dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- 3) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
- 4) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 18

***Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività***

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è allegata l'attestazione degli addetti al trasporto dell'impresa che svolge l'attività funebre, relativa alla verifica di cui all'art. 8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.
- 7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.
- 8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o delegato, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
- 9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 10) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.

28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

- 2) Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990.
- 3) Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 28-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme/i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato civile.
- 2) Il rilascio del passaporto mortuario previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, per le salme da estradare all'estero, compete all'Ufficiale di Stato civile se la salma si trova nel territorio Comunale. Compete all'Autorità competente del luogo da cui la salma viene estradata, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 23

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre – Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle autofunebri

- 1) Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
- 2) Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.
- 3) Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre, devono rivolgere apposita istanza al Settore Ambiente e servizi pubblici del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
 - d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
 - e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
 - f) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo riferita a tre tipologie di servizi, depositata presso il Collegio dei garanti del codice stesso e presso l'Ufficio economato comunale;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- g) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative di cui al successivo art. 35;
- h) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- i) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- l) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- m) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
- disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre, l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative; la disponibilità del personale può essere acquisita con qualsiasi contratto tipico o atipico, anche ricorrendo a prestazioni di altre ditte in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del servizio, è equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.
- 4) E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
- 5) L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.
- 6) Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.
- 7) Le rimesse delle autofunebri devono essere autorizzate con provvedimento del Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre e devono possedere la disponibilità di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione.
- 8) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- 9) Le rimesse dei carri funebri devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 21 del DPR 285/1990.
- 10) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio idoneo.
- 11) Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
- 12) E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre:
- il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);
 - un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali e di fornirne copia all'Ufficio economato, per essere esposto in luogo idoneo
- 13) A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Biccari.

- 14) Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare, comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 24

Elenco cimiteri

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

ARTICOLO 25

Disposizioni generali – Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed art. 6, comma 2, della legge regionale n. 34/2008.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita attraverso il Responsabile della Polizia Municipale e gli Uffici comunali competenti.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati.
- 5) Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati.

ARTICOLO 26

Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

- 4) Nell'interno del cimitero dovrà essere individuato, dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesta.

ARTICOLO 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 4) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 28

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, può provvedere il Sindaco con apposita ordinanza.

ARTICOLO 29

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Comune di Biccari è dotato di un piano regolatore cimiteriale da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, riconducibili alle seguenti categorie: campi comuni (B), campo comune per non credenti (C), colombari (D), edicole funerarie e tombe di famiglia (E).
- 2) Detto Piano sarà soggetto a revisione decennale.
- 3) Nella rielaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) di quanto previsto e disposto dall'art. 4 e 7, commi 2, lett. a) e 3, della legge regionale n.34/2008.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) l'eventuale campo per fosse inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale – opzionale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) la possibile realizzazione di una struttura di commiato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.5 4 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30
Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione.

ARTICOLO 31

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

ARTICOLO 32

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 33

Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

- 4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definita sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34

Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R.34/2008).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito del Sindaco o di un proprio incaricato, stabilire, previo parere dell'ASL competente, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 5) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purchè siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
- 6) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

ARTICOLO 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
- 4) I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

ARTICOLO 36

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni o le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

- 9) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 10) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre, (escludendo luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 11) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 12) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiarerà, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 13) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 14) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 38

Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere

liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 42

Crematorio

- 1) Viene dato atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, ovvero caso per caso.

ARTICOLO 43

Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione

Dispersione delle ceneri e affidamento

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla legge n. 130/2001 (art. 3) e legge regionale 15/12/2008, 34 (art. 12) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile se il decesso è avvenuto nel territorio comunale;
 - b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- 1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- 2) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
 - 3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 1), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
 - 4) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
 - 5) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 - 6) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
 - 7) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello Stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- 8) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.
- 9) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge.

ARTICOLO 44

Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 5) Spetta ala Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 7) Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso l'Ufficio Stato civile del comune l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.
- 8) Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia alla legge n. 130/2001 ed agli art. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45

Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 46

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 47

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
 - j) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48

Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizi delle sepolture adiacenti.
- 2) Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà alla rimozione.

ARTICOLO 50

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 51

Materiali ornamentali

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52

Sepolture private

1. Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura a pagamento nei campi di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento, ad esclusione degli indigenti, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - I - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - II - cellette—ossario pure costruite dal Comune;

- III - aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.
2. La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali, cappelle, edicole, monumenti e di sepolture a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico. Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento, ecc. comporta il pagamento del prezzo corrispondente ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere entro il termine previsto nell'atto di concessione.
 3. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario.
 4. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
 5. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
 6. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
 7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
 8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 9. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi della normativa vigente in materia, previa assegnazione del manufatto.
 10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 53

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) La durata, per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:
 - a) In 99 anni rinnovabili per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- b) In 60 anni per i loculi costruiti dal Comune, cellette ossario o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5^a comma.
- c) In 10 anni per le concessione per inumazione;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione della prima sepoltura, se antecedente.
- 5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
- 6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
- 7) Nel caso di concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è valida la durata già stabilita;
- 8) Le concessioni potranno essere revocate qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

ARTICOLO 54

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 52, può concedersi, di norma, solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie e per le urne.
- 2) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma e qualora ci sia la disponibilità, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni o sia coniuge superstite del defunto, ovvero sia affetto da grave e documentata malattia.
- 3) La deliberazione relativa alla decisione di costruire nuovi loculi dovrà stabilire anche il numero di loculi, non inferiore al 10% del totale da costruire, non soggetti a concessione e che devono rimanere a disposizione del Comune per i casi di tumulazione di salme prive di loculi.
- 4) La deliberazione con cui si decide di costruire nuovi loculi potrà indicare modalità diverse di assegnazione qualora la realizzazione avvenga con il c. d. "sistema dell'autofinanziamento".
- 5) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- 6) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 52 comma 1 lett.b) punto III, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di apposito bando pubblico.
- 7) La concessione delle aree, ai sensi dell'art.93 del DPR 21.10.1975, n.803, sono a tempo determinato e non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La Giunta Comunale, con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche la durata che non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 8) Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da vera e propria concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescindibile. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

- 9) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ARTICOLO 55

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.
- 3) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, del fondatore del sepolcro depositata presso il Comune almeno 5 (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9) Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 56

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private non date in concessione e costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari

sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
- 4) Qualora il concessionario non provveda per 3 (tre) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
- 5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2^a comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 57

Costruzione dell'opera – termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per tomba di famiglia, cappelle, edicole, ecc. di cui all'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio, pena l'automatica decadenza delle concessioni stesse. Per motivi giustificati e da valutare caso per caso, a richiesta degli interessati, con deliberazione della Giunta comunale, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, può essere concessa, una proroga non superiore a 12 mesi.
- 2) Nel caso di decadenza di cui al precedente comma, al concessionario, previa richiesta, spetta il rimborso del 50% di quanto versato a titolo di corrispettivo concessorio.
- 3) Qualora l'area, all'atto della stipula dell'atto di concessione, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 58

Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza con firma autenticata nei modi di legge; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Tecnico comunale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 9) Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura..
- 10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione sepoltura individuale

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/(2 \text{ per "N"})*$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Nel caso di concessioni perpetue il rimborso è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3) Nel caso in cui il beneficiario della concessione non intenda più stipulare l'atto di concessione, spetterà, a titolo di rimborso, la somma versata decurtata del 20% per penale, spese istruttorie, stampati e varie.

(*) Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, $n=25$;

La quota è pertanto riferita a $1/2 \times 25 = 1/50$ della tariffa in vigore per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

ARTICOLO 60

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 4) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a $1/(2 \text{ per "N"})^*$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Per concessioni perpetue il rimborso è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art.53, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma determinata con le modalità di cui ai precedenti artt. 59 e 60.
- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata

di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.54, quinto comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.56;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 65

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 66

Tipi di illuminazione - Lampade votive

- 1) Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombai, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
- 2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

ARTICOLO 67

Richiesta di allacciamento ed abbonamento

- 1) La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tributi se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio Tributi.
- 2) La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
- 3) Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
- 4) Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

ARTICOLO 68

Modifica agli impianti

- 1) Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 69

Doveri dell'utente

- 1) È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
- 2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

3) Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

ARTICOLO 70

Causa di forza maggiore

1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71

Servizi in ambito necroscopico e cimiteriale - Registro di categoria - Accesso al cimitero

- 1) Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale. Così come previsto dall'art.5 della L.R.n.34/2008 la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale ed in particolare la esecuzione di lavori cimiteriali, quali inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazione di feretri all'interno del cimitero, opere murarie per inconvenienti igienico sanitari e quant'altro connesso al dare i lavori finiti, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
- 2) Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepolture quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie, devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) Per l'iscrizione nel registro di categoria le ditte dovranno far pervenire al Comune apposita domanda corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I. A. A..
- 4) La iscrizione permette di avere l'autorizzazione ad eseguire lavori per conto dei concessionari delle sepolture di volta in volta.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento all'entità e tipologia dei lavori da eseguire e sulla base di apposita delibera quadro della Giunta Comunale.
- 6) Il deposito cauzionale, ammesso anche tramite polizza fidejussoria con le condizioni di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 163/2006, costituisce versamento per far fronte agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- 7) In caso di cambiamento della persona del rappresentante legale le ditte dovranno darne comunicazione scritta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che prenderà atto della variazione.
- 8) Le ditte incaricate e/o il committente, sono tenute, all'atto della richiesta e/o comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione dei lavori all'interno del cimitero, ad indicare i nominativi delle persone addette ai lavori da effettuare.
- 9) Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati, in solido con il committente.
- 10) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 11) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 12) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 13) Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina gli orari e le modalità per l'accesso delle ditte che intendono eseguire lavori nell'interno del Cimitero per conto dei concessionari di sepolture,

ARTICOLO 72

***Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private***

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile dello Sportello Unico per l'attività edilizia, ovvero, se mancante, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del responsabile sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- 4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con premesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 73

Responsabilità – Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di cui all'art. 71, a garanzia del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune può chiedere, anche in misura forfetaria, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc...., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento all'entità e tipologia dei lavori da eseguire e sulla base di apposita delibera quadro della Giunta Comunale.

ARTICOLO 74

Recinzione aree – Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o da imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 75

Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni non lavorativi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 76

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato con apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Sindaco, con apposita ordinanza, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato dalle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 78

Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, anche a mezzo della Polizia Municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed

ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

- 2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 79

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESSE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 80

Funzioni – Autorizzazioni

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi; occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché dall'art. 15 della legge regionale n. 34/2008.

ARTICOLO 81
Divieti - Vigilanza

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2) E' espressamente vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
- 3) Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 4) Per quanto non previsto si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO 82
*Assegnazione gratuita di sepoltura
a cittadini illustri o benemeriti*

- 1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 83
Mappa

- 1) Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 84

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere, se possibile, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 85

Registro delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine del documento di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 86

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio Stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 85, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

ARTICOLO 87

Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 88

Strutture per il commiato

- 1) Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
- 2) Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
- 3) Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- 4) Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 5) Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 89

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se non diversamente previsto.
- 2) Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 90

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91

Responsabile del servizio – Uffici comunali

- 1) Spetta al Responsabile del Servizio, se non diversamente previsto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno adottati dalla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Responsabile del Servizio, del Consiglio Comunale o del Sindaco.
- 3) Il Responsabile del Servizio è il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, se non diversamente indicato;
- 4) Il Settore Polizia Municipale provvede all'attività di vigilanza, anche su richiesta degli Uffici comunali interessati;
- 5) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla attività funebre, nonché al rilascio delle licenze disciplinate dal TULPS ed alle altre attività di carattere commerciale, è lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- 6) L'Ufficio competente per la stesura degli atti di concessione è l'Ufficio Segreteria;
- 7) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative al trasposto di salme, di cadaveri e di resti mortali, al rilascio del passaporto mortuario ed altre attività di carattere amministrativo non rientranti nei compiti dei suddetti Settore o Uffici, è l'Ufficio Stato civile;
- 8) Viene fatta salva una diversa individuazione e distribuzione delle competenze in forza del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

ARTICOLO 92

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 88 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 93

***Sepulture private a tumulazioni pregresse -
Mutamento del rapporto concessorio***

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
- 3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4) La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 94

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento al D. P. R. 10/09/1990, n. 285, recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, alla legge 30/03/2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, alla Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 ed alla legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri” .

ARTICOLO 95

Sanzioni

- 1) In caso di violazione alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 2.000,00. Per la determinazione ed irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

ARTICOLO 96

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dell’ulteriore pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 17, comma 2, del vigente Statuto comunale.

Il presente regolamento:

- E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n 30, divenuta esecutiva in data _____ ;**

COMUNE DI BICCARI
REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal _____ al _____ per ulteriori 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 9, comma 4, dello Statuto comunale;

È entrato in vigore il

Data

timbro

Il Segretario Comunale

.....